

**«VIOLENZA CONTRO LE DONNE:
FEMMINICIDIO E NON SOLO, EVOLUZIONI LEGISLATIVE, NOVITÀ E
PROSPETTIVE»**

COORDINAMENTO DONNE e delle POLITICHE DI GENERE NAZIONALE

28 GENNAIO 2026



FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

GU 2 dicembre 2025 n. 280



FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

La Legge 2 dicembre 2025, n. 181, intitolata **"Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime"**, rappresenta un intervento legislativo di fondamentale importanza, che modifica in modo sostanziale l'approccio dell'Ordinamento penale italiano alla violenza di genere.

La legge si configura come un "pacchetto organico di riforme" che non si limita alla sola introduzione del nuovo delitto, ma interviene in maniera trasversale sul codice penale, sul codice di procedura penale e su altre leggi speciali, con l'obiettivo di rafforzare sia la prevenzione che la repressione della violenza contro le donne.

La novità più rilevante è la creazione di una fattispecie autonoma di reato, il "Femminicidio", disciplinato dal nuovo articolo 577-bis del codice penale.

La norma, come descritta, definisce il reato e stabilisce un "trattamento sanzionatorio specifico", presumibilmente più severo o comunque modulato sulle peculiarità del fenomeno.

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Prima di questa legge, l'uccisione di una donna in un contesto di violenza di genere veniva inquadrata e punita come **omicidio volontario** (art. 575 c.p.), aggravato da specifiche circostanze (previste principalmente dagli artt. 576 e 577 c.p.) che tenevano conto del legame tra autore e vittima o della connessione con altri reati spia, come i maltrattamenti o lo stalking.

Con l'introduzione di una fattispecie autonoma, il legislatore del 2025 ha inteso riconoscere la specificità e l'autonomo disvalore del femminicidio, non più come una mera forma aggravata di omicidio, ma come un crimine distinto, caratterizzato da un movente e da un contesto specifico legati alla violenza di genere.

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Le Implicazioni della Creazione di un Reato Autonomo

Con l'introduzione dell'art. 577-bis c.p. le implicazioni sono molteplici:

Riconoscimento Simbolico e Culturale: la creazione di una norma ad hoc eleva il femminicidio a crimine con una sua specifica identità giuridica. Questo ha un forte valore simbolico, riconoscendo che l'uccisione di una donna "in quanto donna" è un fenomeno distinto dall'omicidio generico e affonda le sue radici in una matrice culturale di discriminazione e possesso.

Maggiore Specificità della Fattispecie: la nuova norma definisce i contorni del reato. Ciò consente di tipizzare con maggiore precisione le condotte e i contesti che integrano il femminicidio, superando la necessità di fare affidamento esclusivo su circostanze aggravanti che, sebbene efficaci, potevano non cogliere appieno la complessità del fenomeno.

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Trattamento Sanzionatorio Dedicato: la legge prevede un "trattamento sanzionatorio specifico". Questo permette al legislatore di calibrare la pena in modo mirato al disvalore del femminicidio, svincolandola dalla cornice edittale dell'omicidio semplice e dalle dinamiche del bilanciamento con eventuali circostanze attenuanti, che in passato hanno talvolta portato a esiti sanzionatori percepiti come inadeguati.

Coordinamento con le Misure Cautelari e di Prevenzione: la qualificazione del fatto come delitto autonomo di femminicidio avrà un impatto diretto anche in fase cautelare. La giurisprudenza, già prima della riforma, sottolineava la necessità di una "corretta valutazione e gestione dei rischi di letalità" e di reiterazione, con una prioritaria attenzione alla sicurezza delle vittime, anche a prescindere dalla loro volontà. L'esistenza di una norma specifica per il femminicidio rafforzerà ulteriormente questo obbligo di valutazione del rischio per il giudice.

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Il Contesto Normativo Preesistente e le Implicazioni della Riforma

Per comprendere appieno la portata della Legge n. 181/2025, è essenziale analizzare il quadro giuridico e giurisprudenziale precedente, che si era evoluto progressivamente per rispondere alle istanze di tutela provenienti anche da fonti sovranazionali, in particolare dalla Convenzione di Istanbul.

L'Approccio Basato sulle Circostanze Aggravanti

Prima della riforma del 2025, il sistema penale non contemplava il "femminicidio" come reato autonomo. La giurisprudenza e il legislatore avevano costruito un sistema repressivo basato sull'applicazione di circostanze aggravanti all'omicidio comune. Questa evoluzione è stata scandita da una serie di interventi normativi:

NORMATIVA NAZIONALE

Il **D.L. n. 93 del 2013**, convertito in **L. n. 119 del 2013**, che ha rafforzato la tutela contro la violenza di genere e introdotto misure preventive.

La **L. n. 69 del 2019 (c.d. "Codice Rosso")**, che ha introdotto corsie procedurali accelerate per i reati di violenza domestica e di genere.

La **L. 24 novembre 2023, n. 168**, che ha ulteriormente potenziato gli strumenti di contrasto, ad esempio integrando la nozione di "violenza domestica" per includere esplicitamente la violenza psicologica ed economica e la violenza assistita.

La Giurisprudenza, in questo contesto, aveva affinato l'interpretazione di reati come i **maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.)**, qualificandoli non solo come una successione di atti violenti, ma come una condotta abituale lesiva della dignità della persona, volta a creare un "assetto familiare asimmetrico" basato su umiliazione, controllo e "stereotipati ruoli di genere". Anche il delitto di **atti persecutori (art. 612-bis c.p.)** era stato introdotto per colmare un vuoto di tutela contro comportamenti assillanti e predatori.

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Fattispecie:

Il reato si configura quando la morte di una donna è cagionata da un atto motivato da odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna. La norma include anche i casi in cui l'omicidio è commesso in reazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere una relazione affettiva o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

«Art. 577-bis (Femminicidio). — Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l'articolo 575.»

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Pena: La pena prevista per il femminicidio è l'ergastolo.

Bilanciamento delle Circostanze: La legge stabilisce limiti precisi alla discrezionalità del giudice nel bilanciamento delle circostanze attenuanti. Se concorre una sola circostanza attenuante, anche se ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore a ventiquattro anni. In caso di più attenuanti prevalenti, la pena non può scendere sotto i quindici anni.

Confisca Obbligatoria

Viene introdotto l'articolo 572-bis c.p., che rende sempre obbligatoria la confisca dei beni, inclusi strumenti informatici e telefoni cellulari, utilizzati per la commissione del delitto di maltrattamenti in famiglia.

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Nuove Circostanze Aggravanti

La legge introduce una nuova circostanza aggravante comune a diversi reati, che prevede un aumento di pena quando il fatto è commesso con le medesime motivazioni che caratterizzano il femminicidio. Questa aggravante si applica ai seguenti delitti:

Maltrattamenti contro familiari e conviventi (Art. 572 c.p.): Aumento della pena da un terzo alla metà.

Lesioni personali (Art. 585 c.p.): Aumento della pena da un terzo alla metà.

Interruzione di gravidanza non consensuale (Art. 593-ter c.p.): Aumento della pena da un terzo alla metà.

Violenza sessuale (Art. 609-ter c.p.): Introduzione di una nuova aggravante specifica (n. 5-ter.1).

Atti persecutori (Art. 612-bis c.p.): Aumento della pena da un terzo a due terzi.

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Art. 612-ter c.p.): Aumento della pena da un terzo a due terzi.

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Modifiche al Codice di Procedura Penale

La legge apporta numerose e incisive modifiche al codice di rito per rafforzare la tutela della persona offesa sin dalle prime fasi del procedimento.

Misure a Tutela della Persona Offesa

Informazioni e Comunicazioni: vengono potenziati gli obblighi informativi verso la persona offesa, che deve essere avvisata, tra l'altro, della facoltà di chiedere l'audizione personale da parte del PM e della possibilità di ricevere notifiche relative alle richieste di patteggiamento (Art. 90-bis e 90-bis.2 c.p.p.).

Audizione "Rafforzata": per una serie di reati (tra cui tentato femminicidio, maltrattamenti, stalking, violenza sessuale), il PM deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. L'audizione non può essere delegata alla polizia giudiziaria se si procede per stalking aggravato ai sensi del quarto comma dell'art. 612-bis c.p. (Art. 362, comma 1-ter c.p.p.).

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

Modifiche al Codice di Procedura Penale

Notifiche Obbligatorie: È resa obbligatoria la comunicazione alla persona offesa (e al suo difensore) dei provvedimenti di scarcerazione, cessazione della misura di sicurezza, evasione e di ogni modifica delle misure cautelari (es. revoca o sostituzione) nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona (Art. 90-ter e 299 c.p.p.).

Tutela della Dignità in Dibattimento: Il Presidente del Collegio deve assicurare che l'esame testimoniale della persona offesa si svolga senza ledere la sua dignità e per evitare forme di vittimizzazione secondaria (Art. 499, comma 6-bis c.p.p.).

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Misure Cautelari e Indagini

Presunzione di Pericolosità: Per gravi indizi di colpevolezza relativi a reati come il tentato femminicidio, maltrattamenti aggravati e stalking aggravato, si applica di norma la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari, salvo che non sussistano esigenze cautelari (Art. 275, comma 3.1 c.p.p.).

Distanza Minima: La distanza minima che il giudice deve imporre con le misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento viene aumentata a 1000 metri (Art. 282-bis e 282-ter c.p.p.).

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Misure Cautelari e Indagini

Intercettazioni: Viene esclusa l'applicazione dei limiti massimi di durata delle intercettazioni (45 giorni) quando si procede per il delitto di femminicidio o per gli altri reati di violenza di genere aggravati dalla specifica finalità di odio o dominio (Art. 267, comma 3 c.p.p.).

Sequestro Conservativo: Il PM può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'indagato a garanzia del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla vittima, per tutti i reati di «Codice rosso» (Art. 316, comma 1-ter c.p.p.).

Riti Speciali

Patteggiamento: Nei procedimenti per i reati di violenza di genere, la richiesta di applicazione della pena (patteggiamento) deve essere notificata, a pena di inammissibilità, al difensore della persona offesa o alla persona offesa stessa (Art. 444, comma 1-quater c.p.p.).

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Tutela degli Orfani di Femminicidio

La legge interviene per migliorare la tutela dei figli delle vittime di femminicidio o di omicidio commesso dal partner.

Accesso all'Indennizzo: viene modificata la Legge n. 122/2016, eliminando la condizione di aver prima esperito infruttuosamente l'azione esecutiva contro l'autore del reato per poter accedere all'indennizzo statale. Questa deroga si applica nei casi di omicidio del partner (anche senza stabile convivenza) e di condanna per femminicidio (Art. 12 e 13, L. 122/2016).

Gratuito Patrocinio: si estende il diritto al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito, ai figli minori o maggiorenni non autosufficienti rimasti orfani a seguito di femminicidio o di omicidio commesso dal partner, anche in assenza di stabile convivenza (Art. 76, comma 4-quater, D.P.R. 115/2002).

FEMMINICIDIO

Legge 2 dicembre 2025 n. 181

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Relazione Annuale (Art. 2): Il Ministro della Giustizia è tenuto a presentare annualmente alle Camere una relazione sull'applicazione della legge, fornendo dati disaggregati per sesso della vittima e circostanze aggravanti.

Monitoraggio (Art. 6): Si prevede l'implementazione di sistemi informativi presso il Ministero dell'Interno e il Ministero della Giustizia per monitorare il fenomeno della violenza contro le donne, raccogliendo dati dettagliati sulla relazione autore-vittima, età, genere, luogo del fatto e armi utilizzate.

Ordinamento Penitenziario (Art. 5): Vengono introdotti obblighi di comunicazione alla persona offesa o ai suoi prossimi congiunti nel caso in cui al condannato per reati di violenza di genere vengano concesse misure alternative alla detenzione o altri benefici che comportino la sua uscita dal carcere.

Atto Senato n. 1715
MODIFICA DELL'ARTICOLO 609 – BIS DEL
CODICE PENALE
IN MATERIA DI VIOLENZA SESSUALE



Atto Senato n. 1715

Il Disegno di legge A.S. 1715, già approvato dalla Camera dei Deputati, mira a modificare l'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale.

Contesto Normativo e Giurisprudenziale Vigente

Prima di analizzare la proposta di modifica, ripercorriamo l'attuale disciplina del reato di violenza sessuale.

Collocazione Sistemica: Il delitto è stato introdotto dalla legge n. 66/1996 e si trova tra i delitti contro la persona (Libro II, Titolo XII del codice penale), a tutela della libertà sessuale individuale, superando la precedente visione che lo inquadrava tra i delitti contro la moralità pubblica.

Condotte Tipiche: l'attuale art. 609-bis punisce chi, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe qualcuno a compiere o subire atti sessuali, e chi induce qualcuno a compiere o subire atti sessuali abusando di condizioni di inferiorità fisica o psichica o tramite inganno per sostituzione di persona.

Atto Senato n. 1715

Disegni di legge

Atto Senato n. 1715

XIX Legislatura

Modifica dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso

Iter

27 gennaio 2026: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

C.1693	assorbe C.2151 , C.2279 approvato	19 novembre 2025
S.1715	in corso di esame in commissione	27 gennaio 2026

Atto Camera 1693 approvato

L'articolo 609-bis del Codice Penale è sostituito dal seguente:

*« Art. 609-bis.– (Violenza sessuale) Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona **senza il consenso libero e attuale di quest'ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni**. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi ».*

Atto Senato n. 1715

in esame in Commissione

Modifica dell'articolo 609-*bis* del Codice Penale in materia di violenza sessuale

Art. 1

L'articolo 609-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 609-*bis* - (Violenza sessuale)

Chiunque, contro la volontà di una persona, compie nei confronti della stessa atti sessuali ovvero la induce a compiere o subire i medesimi atti è punito con la reclusione da sei quattro a dodici anni.

La volontà contraria all'atto sessuale deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso. L'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso.

La pena è della reclusione da sette a tredici anni se il fatto è commesso mediante violenza o minaccia, abuso di autorità ovvero approfittando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa.

La pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi quando, per le modalità della condotta e per le circostanze del caso concreto, nonché in considerazione del danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa, il fatto risulti di minore gravità.».

Atto Senato n. 1715

Atto Senato n. 1715 – **Ultima modifica proposta (modello del dissenso)**

Nell'iter parlamentare al **Senato**, è stato presentato un **emendamento alla proposta originaria** (dalla sen. Bongiorno, come relatrice) che **cambia il fulcro della norma**.

In questa versione si abbandona il modello basato sul “consenso” e si adotta un **modello basato sul “dissenso”**: cioè si considera reato **chiunque compie atti sessuali *contro la volontà* della persona**.

Nel linguaggio giuridico si usa l'espressione “contro la volontà”, simile ad altri delitti (ad es. violazione di domicilio), anziché fare riferimento all'assenza di un consenso libero e attuale.

Questo approccio è ispirato al cosiddetto **modello del dissenso “alla tedesca”** (come nel § 177 del codice penale tedesco) e punta sulla **manifestazione di opposizione alla condotta**.
Violenza sessuale = atto contro la volontà della persona (dissenso), non solo mancanza del consenso espresso.

Atto Senato n. 1715

Modifica dell'articolo 609-*bis* del Codice Penale in materia di violenza sessuale

La proposta prevede, nel secondo periodo del secondo comma del nuovo articolo 609-*bis* del codice penale, la specificazione che l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando è commesso a sorpresa ovvero approfittando della impossibilità della persona stessa, nelle circostanze del caso concreto, di esprimere il proprio dissenso. Il primo periodo del medesimo secondo comma, si propone, nella valutazione della volontà contraria all'atto sessuale, la valutazione della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso.

Parimenti, il testo presenta una graduazione della pena, differenziando i casi in cui il reato di violenza sessuale sia commesso mediante violenza e minaccia; tuttavia, come indicato nel dibattito, non sono state aumentate le pene già previste ma, appunto, si è proceduto a una loro graduazione. Infine, nell'ultimo comma dell'articolo 609-*bis* del Codice Penale nel testo proposto, si è proceduto ad una riformulazione dell'attenuante dei casi di minore gravità, ancorando tale circostanza a specifici parametri ripresi dalla giurisprudenza.

Atto Senato n. 1715

Testo originario (modello del consenso)

Reato = atto sessuale senza consenso libero e attuale

Il punto centrale è: **c'era un sì valido oppure no?**

Se **non c'è un consenso esplicito, libero e revocabile**, è violenza sessuale.

Conta **l'assenza del consenso**, anche se la persona non ha detto o fatto un "no" chiaro.

In breve:

Se non c'è un sì, è reato.

Ultima modifica (modello del dissenso)

Reato = atto sessuale contro la volontà della persona

Il punto centrale è: **la persona ha manifestato un no / una contrarietà?**

Si guarda se c'è stato un **dissenso**, cioè una volontà contraria (a parole o con i fatti).

Non basta che manchi un "sì": serve che emerga un **"no" o una opposizione**.

In breve:

Se c'è un **no**, è reato.

Prima versione: "È reato se **non c'è consenso**."

Nuova versione: "È reato se **c'è dissenso (volontà contraria)**."

Atto Senato n. 1715

Aspetto	Formulazione originaria (1715)	Modifica con dissenso
Elemento chiave del reato	Mancanza del consenso libero e attuale	Azione contro la volontà (dissenso)
Focus normativo	tutela dell'autodeterminazione (consenso positivo)	opposizione o volontà contraria della persona
Criterio di valutazione	se c'è stato un "sì" libero e revocabile	se la persona ha espresso un "no" / volontà contraria
Implicazioni	più orientato alla protezione dell'autodeterminazione	più orientato alla reazione attiva di dissenso

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Convenzione di Istanbul: l'articolo 36 della Convenzione (ratificata dall'Italia con L. 77/2013) impone agli Stati di penalizzare gli atti sessuali non consensuali, specificando che il consenso deve essere dato volontariamente come libera manifestazione della volontà della persona, da valutarsi nel contesto specifico.

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU): La Corte ha affermato che gli Stati hanno l'obbligo di penalizzare e reprimere qualsiasi atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica da parte della vittima.

Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha già da tempo adottato una nozione di violenza sessuale basata sull'assenza del consenso. In particolare, ha stabilito che:

Il reato si configura anche in assenza di una manifestazione esplicita di dissenso, se manca il consenso della persona offesa. Il consenso deve essere valido e **permanere per tutta la durata del rapporto sessuale**. Un ripensamento o un dissenso sopravvenuto durante l'atto rende la sua prosecuzione un reato di violenza sessuale.

A differenza del consenso, il dissenso non deve essere manifestato per tutta la durata del rapporto, essendo sufficiente una sua manifestazione iniziale.

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione

L'articolo 36 ("*Violenza sessuale, compreso lo stupro*") della **Convenzione del Consiglio d'Europa** sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata a **Istanbul** l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia (legge 27 giugno 2013, n. 77), prevede che le parti del trattato debbano adottare misure legislative o di altro tipo, necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

- atti sessuali **non consensuali** con penetrazione vaginale, anale o orale compiuti su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- altri atti sessuali compiuti su una persona **senza il suo consenso**;
- il fatto di costringere un'altra persona a compiere **atti sessuali non consensuali** con un terzo.

La stessa disposizione precisa che il **consenso** deve essere dato volontariamente, quale **libera manifestazione della volontà della persona**, e deve essere valutato **tenendo conto della situazione e del contesto**.

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Con la **sentenza M.C. contro Bulgaria** del 4 dicembre 2003, la **Corte Europea dei diritti dell'uomo** ha sottolineato che, conformemente agli *standard* moderni di diritto comparato e internazionale in materia di lotta alla violenza sessuale, gli **obblighi positivi** di uno **Stato** ai sensi degli artt. 3 e 8 della Convenzione europea impongono la **penalizzazione e l'effettiva repressione di qualsiasi atto sessuale non consensuale**, anche in assenza di resistenza fisica da parte vittima. Tale orientamento, costantemente ribadito dalla Corte Edu, è stato di recente confermato con la pronuncia **M.G.C. v. Romania** del 28 maggio 2020.

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Anche la **Corte di Cassazione** ha accolto una nozione di violenza sessuale basata sull'assenza del consenso della vittima.

In questa prospettiva, la Corte ha affermato che il delitto di violenza sessuale si configura anche laddove la violenza non sia stata tale da annullare la volontà del soggetto passivo, ritenendo sufficiente che la **volontà risulti coartata** (Cass., Sez. III, n. 4199 del 2024; Cass., Sez. III, n. 19611 del 2021).

In particolare, la Cassazione ha ritenuto integrato l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale **non solo** con riferimento alla condotta, invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui, realizzata in presenza di una **manifestazione del dissenso della vittima, ma anche** con riferimento a quella posta in essere **in assenza del consenso della persona offesa, non espresso neppure tacitamente** (Cass., Sez. III, n. 22127 del 2017).

Con la precisazione che tale consenso «deve essere **validamente prestato** e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali» (Cass., Sez. III, n. 20780 del 2019).

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Ne discende, secondo la giurisprudenza, che integra la violenza sessuale il fatto di colui che prosegua un rapporto sessuale quando il **consenso della vittima, inizialmente prestato, venga meno** a causa di un ripensamento ovvero della non condivisione delle forme o delle modalità di consumazione del rapporto, poiché il consenso della vittima al compimento degli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto (Cass., Sez. III, n. 3158 del 2020; Cass., Sez. III, n. 15010 del 2019; Cass., Sez. III, n. 9221 del 2016; Cass., Sez. III, n. 5768 del 2014).

Peraltro, poiché il consenso all'atto sessuale **deve essere verificato nel momento nel quale si consuma il rapporto**, prescindendo dal comportamento in precedenza assunto, e deve, appunto, permanere per l'intera durata del rapporto, l'eventuale **sopravvenuto dissenso integra il reato**, precludendo anche il riconoscimento dell'attenuante della minore gravità al cospetto delle altre condizioni previste dalla legge (Cass., Sez. III, n. 32447 del 2023).

Consenso della vittima e violenza sessuale a livello sovranazionale e nella Giurisprudenza della Corte di Cassazione

Di recente, è stato altresì precisato che, diversamente dal consenso, la cui esistenza deve perdurare per l'intera durata del rapporto sessuale, **il dissenso** - non richiedendo in linea generale una necessaria manifestazione - **non deve essere espresso nell'arco dell'intera durata del rapporto sessuale, dovendo ritenersi sufficiente la sua manifestazione soltanto iniziale** (Cass., Sez. III, n. 29356 del 2024).

Anche in precedenti occasioni, è stato sottolineato che non è necessario che il dissenso della vittima si manifesti per tutto il periodo di esecuzione del delitto, essendo sufficiente che si estrinsechi all'inizio della condotta antigiuridica (Cass., Sez. III, n. 4532 del 2008; Cass., Sez. III, n. 2512 del 2000), e che la violenza richiesta per l'integrazione del reato è anche quella che si manifesta «nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, così venendosi a superare la contraria volontà del soggetto passivo» (Cass., Sez. III, n. 42871 del 2013).

**CODICE ROSSO IN PILLOLE
LEGGE 19 LUGLIO 2019 N. 69
CD. CODICE ROSSO**

**«prevede speciali procedure e strumenti a tutela delle persone
offese da reati di violenza domestica e di genere»**



CODICE ROSSO IN PILLOLE

LEGGE 19 LUGLIO 2019 N. 69

- **POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INVESTIGATIVI E DELL'AZIONE GIUDIZIARIA: IMMEDIATA INSTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO E ADOZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI CAUTELARI;**
- **NUOVE FATTISPECIE DI REATO: DIFFUSIONE ILLECITA DI IMMAGINI O VIDEO SESSUALMENTE ESPlicitI (CD REVENGE PORN) – DEFORMAZIONE DELL'ASPETTO DELLA PERSONA MEDIANTE LESIONI PERMANENTI AL VISO COSTRIZIONE O INDUZIONE AL MATRIMONIO – VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO DALLA CASA FAMILIARE E DIVIETO DI AVVICINAMENTO AI LUOGHI FREQUANTATI DALLA PERSONA OFFESA;**
- **AMPLIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA SPECIALE DI P.S.**

CODICE ROSSO IN PILLOLE LEGGE 19 LUGLIO 2019 N. 69

- **INASPIMENTO DELLE PENE PREVISTE PER DETERMINATI DELITTI;**
- **RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE: AMMONIMENTO DEL QUESTORE E SORVEGLIANZA SPECIALE DI P.S.;**
- **ARRESTO IN FLAGRANZA DIFFERITA;**
- **OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL QUESTORE PER LE VALUTAZIONI DI COMPETENZA IN MATERIA DI MISURE DI PREVENZIONE;**
- **ESTENSIONE DELLE MODALITÀ DI CONTROLLO PREVISTE DALL'ART. 275 BIS CPP (CD. BRACCIALETTO ELETTRONICO) SUBORDINATE ALL'ACCERTAMENTO DELLA FATTIBILITÀ TECNICA;**
- **TRATTAZIONE SPEDITA DELLE RICHIESTE DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI;**
- **INFORMAZIONI ALLA PERSONA OFFESA E ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE VITTIME.**

Nuovi «reati»

- **REVENGE PORN**
- **MATRIMONIO FORZATO**
- **CYBERSTALKING**
- **DOXING**
- **DEEPFAKE**
- **SEXTORTION**
- **SLUT SHAMING**



REVENGE PORN

PUBBLICARE (O MINACCIARE DI PUBBLICARE) MATERIALE INTIMO SENZA CONSENSO.

Il Revenge Porn è la diffusione di foto o video intimi di una persona senza il suo consenso, spesso per vendetta, ricatto o umiliazione.

Anche minacciare di diffonderli è reato.

Normativa italiana

È un reato specifico previsto dall'art. 612-ter del Codice Penale (introdotto nel 2019 – “Codice Rosso”).

È punito chi:

- **Diffonde immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso della persona ritratta**
- **Anche se il materiale era stato ottenuto con il consenso**
- **Anche chi riceve e ricondivide commette reato**

Pena

Reclusione da 1 a 6 anni

Multa da 5.000 a 15.000 euro

Pene più gravi se fatto da ex partner, per vendetta o con mezzi informatici

REVENGE PORN

Il Revenge Porn, consiste nell'invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, da parte di chi li ha realizzati o sottratti e senza il consenso della persona cui si riferiscono, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Tale diffusione avviene di solito a scopo vendicativo (ad esempio per "punire" l'ex partner che ha deciso di porre fine ad un rapporto amoroso), per denigrare pubblicamente, ricattare, bullizzare o molestare. Si tratta quindi di una pratica che può avere effetti drammatici a livello psicologico, sociale e anche materiale sulla vita delle persone che ne sono vittime.

E' molto importante riflettere su come prevenire e difendersi da questo tipo di fenomeni attraverso una corretta protezione e gestione dei nostri dati personali.

Sito Garante Protezione dei dati personali

<https://servizi.gpdp.it/diritti/s/revenge-porn-scelta-auth>

[Accedi al servizio di segnalazione online](#)

REVENGE PORN

PROTEGGI SEMPRE I TUOI DATI

La prima e più importante forma di difesa sono sempre la consapevolezza e la prudenza. Spesso accade che i dati personali vengano immessi dagli stessi interessati nel circuito di messaggistica e social network, sfuggendo così ogni controllo e rendendone impossibile la cancellazione una volta diffusi.

Per proteggere i dati personali eventualmente presenti nei tuoi dispositivi (smartphone, pc o tablet), utilizza sempre adeguate misure di sicurezza: ad esempio, password che proteggono i dispositivi e/o le cartelle in cui conservi i file, sistemi di crittografia per rendere illeggibili i file agli altri, sistemi anti-virus e anti-intrusione per i dispositivi.

PROTEGGI ANCHE I DATI DEGLI ALTRI

Se ricevi foto o immagini a contenuto sessualmente esplicito che riguardano altre persone, evita di essere complice di comportamenti illeciti nei confronti delle stesse: non diffonderle, cancellale e, se ritieni, fai una segnalazione alla Polizia postale (<https://www.commissariatodips.it/>).

IL MATRIMONIO FORZATO

COSTRINGERE QUALCUNO A SPOSARSI SENZA LIBERTÀ

Il **matrimonio forzato** è quando **una persona viene costretta a sposarsi contro la sua volontà** con minacce, violenza, pressioni psicologiche o approfittando della sua vulnerabilità.

Se non c'è libertà di scelta, è reato.

Normativa italiana

È un **reato specifico** previsto dall'**art. 558-bis del Codice Penale**.

È reato chi:

- Costringe qualcuno a sposarsi con **violenza, minaccia o pressione**
- Oppure **induce al matrimonio** approfittando di inferiorità, dipendenza o vulnerabilità
- Vale **anche se il matrimonio è celebrato all'estero**

Pena

- **Reclusione da 1 a 5 anni**
- Pene più gravi se la vittima è **minorenne**

CYBERSTALKING

PERSECUZIONE ONLINE RIPETUTA CHE PROVOCA PAURA O ALTERA LA VITA DELLA VITTIMA

Il **cyberstalking** è **perseguitare una persona tramite internet o telefono** (social, chat, email, messaggi, ecc.) con **minacce, molestie, controlli continui o intimidazioni**.

La vittima vive **ansia, paura o cambia le proprie abitudini di vita**.

Normativa italiana

Il cyberstalking rientra nel reato di **atti persecutori** – **art. 612-bis del Codice Penale**.

È reato chi:

- Molesta o minaccia **ripetutamente** qualcuno
- Anche **con strumenti digitali**
- Causando **paura, ansia, o costringendo la vittima a cambiare vita**

Pena

Reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi

Pene più gravi se:

- è un ex partner
- la vittima è minorenne o vulnerabile
- si usano strumenti informatici

DOXING

PUBBLICARE DATI PERSONALI DI QUALCUNO SENZA CONSENSO PER DANNEGGIARLO

Il **Doxing** è **pubblicare o diffondere online i dati personali di qualcuno** (indirizzo, telefono, lavoro, documenti, ecc.) **senza il suo consenso**, per **metterlo in difficoltà, spaventarlo, vendicarsi o farlo attaccare da altri**.

In pratica: **“ti espongo su internet per farti del male”**.

Normativa italiana

In Italia **non esiste un reato con il nome “Doxing”**, ma è **comunque punibile** perché può violare diverse leggi:

Può costituire reato per:

- **Violazione della privacy** (Codice della Privacy + GDPR – art. 167 D.lgs. 196/2003)
- **Atti persecutori (stalking)** – art. 612-bis c.p. (se crea paura o persecuzione)
- **Minacce** – art. 612 c.p.
- **Diffamazione** – art. 595 c.p.
- **Sostituzione di persona** – art. 494 c.p. (in certi casi)

Dipende **da cosa pubblici e con quale scopo**.

DEEPPFAKE

CONTENUTO FALSO CREATO CON IA CHE SEMBRA VERO

Un **deepfake** è un **video, audio o immagine finta** creato con l'intelligenza artificiale che **sembra reale** e fa dire o fare a una persona cose **che in realtà non ha mai detto o fatto**. In pratica: **un falso molto realistico** usato per ingannare, diffamare o danneggiare.

Normativa italiana

In Italia **non esiste ancora un reato chiamato “deepfake”**, ma **usarlo è spesso reato** in base a cosa fai.

Può configurare:

- **Diffamazione** – art. 595 c.p. (se rovina la reputazione);
- **Sostituzione di persona** – art. 494 c.p.;
- **Trattamento illecito di dati personali** – art. 167 Codice Privacy;
- **Revenge Porn** – art. 612-ter c.p. (se è a contenuto sessuale);
- **Truffa** – art. 640 c.p. (se serve a ingannare per ottenere vantaggi).

SEXTORTION

RICATTO CON FOTO O VIDEO INTIMI PER OTTENERE QUALCOSA

La **sextortion** è una **forma di ricatto sessuale**: qualcuno **minaccia di diffondere foto o video intimi** di una persona per **ottenere soldi, altro materiale sessuale o favori**.

In pratica: **“Se non fai quello che dico, pubblico i tuoi video/foto”**.

Normativa italiana

In Italia la sextortion è **punita come reato**, anche se non si chiama così nel codice:

Può configurare:

- **Estorsione** – art. 629 c.p. (se chiede soldi o vantaggi)
- **Revenge Porn** – art. 612-ter c.p. (se diffonde o minaccia di diffondere materiale intimo)
- **Minacce** – art. 612 c.p.
- **Stalking** – art. 612-bis c.p. (se la persecuzione è ripetuta)

Spesso **si applicano più reati insieme**.

Pene

Dipendono dal reato contestato, ma possono arrivare a **molti anni di detenzione**, soprattutto se:

- la vittima è **minorenne**;
- il materiale viene **diffuso**;
- il fatto è **continuato nel tempo**.

SLUT SHAMING

**OFFENDERE O UMILIARE QUALCUNO PER LA SUA VITA SESSUALE;
NON È UN REATO CON QUESTO NOME, MA PUÒ DIVENTARE DIFFAMAZIONE,
MOLESTIA O STALKING.**

Lo Slut Shaming è umiliare, insultare o attaccare una persona (di solito una donna) per il suo comportamento, aspetto o vita sessuale, chiamandola ad esempio “facile”, “poco di buono”, ecc.

In pratica: **giudicare e offendere qualcuno per la sua libertà sessuale.**

Normativa italiana

In Italia **non esiste un reato che si chiama “slut shaming”, ma chi lo fa può commettere reati:**

Può configurare:

- **Diffamazione – art. 595 c.p.** (se lo fai in pubblico o online)
- **Ingiuria** (oggi sanzione civile, non più reato)
- **Stalking – art. 612-bis c.p.** (se è ripetuto e persecuitante)
- **Molestie – art. 660 c.p.**

Se avviene sui social o in gruppo, è più grave.

Strumenti in prospettiva

- **Fondo per ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE**
 - **APP YOU POL**
 - **AMMONIMENTO DEL QUESTORE**



Fondo per ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE

PRESUPPOSTI, REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL FONDO

Il **Fondo per gli orfani di crimini domestici e di violenza di genere** è un fondo statale istituito per garantire **sostegno economico, diritto allo studio e supporto all'inserimento lavorativo** agli orfani delle vittime di omicidio commesso nell'ambito:

- della violenza domestica o di genere;
- da parte del coniuge, anche separato o divorziato, o di persona legata da relazione affettiva;
- dell'omicidio del genitore da parte dell'altro genitore o partner.

Chi può beneficiarne

Possono accedere al Fondo:

- gli **orfani minorenni** della vittima;
- gli **orfani maggiorenni non economicamente autosufficienti**;

a condizione che la vittima sia deceduta a seguito di un **crimine domestico o di violenza di genere**.

Fondo per ORFANI DI CRIMINI DOMESTICI E VIOLENZA DI GENERE

PRESUPPOSTI, REQUISITI E MODALITÀ PER L'ACCESSO AL FONDO

Cosa prevede

Il Fondo può erogare:

- contributi economici;
- borse di studio;
- sostegno alle spese scolastiche, universitarie e formative;
- misure di supporto all'inserimento lavorativo.

Come fare domanda

La domanda deve essere presentata secondo le modalità previste dai decreti attuativi, allegando la documentazione richiesta (es. certificazione del reato, documenti attestanti lo status di orfano, iscrizione scolastica o situazione lavorativa).

Le modalità operative vengono definite periodicamente dai Ministeri competenti.

Riferimenti normativi

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 594 (istituzione del Fondo);

Legge 11 gennaio 2018, n. 4 (tutela degli orfani per crimini domestici);

Decreto del Ministero dell'Interno 21 maggio 2020 e successivi decreti attuativi.

APP YOU POL

App YouPol – Polizia di Stato

YouPol è un'applicazione gratuita della **Polizia di Stato** che consente ai cittadini di **segnalare episodi di violenza, bullismo, spaccio di droga e altre situazioni di pericolo**, anche in forma **anonima**.

È uno strumento pensato per **facilitare il contatto diretto con le Forze dell'Ordine** in modo semplice, rapido e sicuro.

A cosa serve

Con YouPol è possibile segnalare:

- violenza domestica e di genere;
- atti di bullismo e cyberbullismo;
- spaccio di droga;
- altre situazioni di illegalità o pericolo;

Le segnalazioni vengono ricevute direttamente dalla **Polizia di Stato**.

APP YOU POL

Come funziona

L'app è disponibile per **smartphone e tablet**

È possibile:

- inviare **messaggi**;
- inviare **foto**;
- inviare **video**;
- indicare la **posizione**;

Le segnalazioni possono essere:

- **Nominative**;
- oppure **anonime**;

Vantaggi

- Non serve telefonare;
- È utilizzabile anche in situazioni di **pericolo o difficoltà a parlare**;
- Consente un **contatto discreto e immediato** con la Polizia;
- È semplice e gratuita.

YOUPOL NON SOSTITUISCE IL NUMERO DI EMERGENZA 112

Molestata sul treno, donna si salva chiedendo aiuto con la app YouPol: uomo bloccato dai poliziotti

25 gennaio 2026

Voghera (Pavia), la geolocalizzazione ha permesso alla centrale operativa di far intervenire gli agenti a bordo del treno in viaggio da Milano a Livorno

Viaggiava da sola su un treno Intercity partito da Milano e diretto a Livorno quando un uomo ha iniziato a **importunarla** con atteggiamenti e gesti a sfondo sessuale. Una situazione di forte disagio e paura, che avrebbe potuto degenerare, ma che si è conclusa **senza conseguenze** grazie alla prontezza della vittima e a uno strumento digitale sempre più centrale nella sicurezza dei cittadini. La giovane, infatti, ha utilizzato **YouPol**, l'app ufficiale della *Polizia di Stato*, inviando una segnalazione direttamente dal convoglio. Grazie alla geolocalizzazione, l'allarme è arrivato in **tempo reale** alla centrale operativa della Polfer di Milano, che ha immediatamente **attivato gli agenti** della polizia ferroviaria di Voghera, nel Pavese.

L'uomo fatto scendere dal treno

L'intervento è stato rapido ed efficace, gli agenti hanno individuato il **presunto responsabile** e lo hanno fatto scendere dal treno alla prima fermata utile. La donna ha così potuto proseguire il viaggio in sicurezza e tranquillità, mentre sul caso sono stati avviati ulteriori accertamenti.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Definizione giuridica

L'ammonimento del Questore è un **provvedimento amministrativo di natura preventiva**, adottato dal Questore ai sensi dell'art. 8 del **Decreto-Legge 23 febbraio 2009, n. 11**, convertito nella **Legge 23 aprile 2009, n. 38**. La misura ha lo scopo di **dissuadere un soggetto da comportamenti che possono evolvere in reati**, tutelando la persona offesa prima dell'instaurazione di un procedimento penale.

NON si tratta di una condanna penale, ma di un **avvertimento formale** con efficacia giuridica.

Natura giuridica

Tipologia: misura **amministrativa preventiva** con finalità di tutela della vittima e di prevenzione del reato.

Autorità competente: il **Questore**, ovvero il capo della Polizia nella provincia.

Momento di applicazione: può essere emesso **prima** della presentazione di querela e dell'avvio dell'azione penale.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Finalità

Dissuadere il soggetto dal reiterare condotte moleste, minacciose o violente.

Protezione urgente della vittima, evitando che la situazione degeneri in reato.

Favorire una **risposta rapida** di pubblica sicurezza ancor prima dell'intervento giudiziario.

Presupposti e condizioni

Perché l'ammonimento sia adottabile è necessario:

- **Condotte idonee** a integrare fatti penalmente rilevanti (es. atti persecutori, stalking, violenza domestica).
- **Richiesta della persona offesa** o segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.
- **Valutazione discrezionale** del Questore sulla fondatezza della segnalazione.

Non è necessaria la **piena prova della responsabilità penale** del soggetto ammonito; è sufficiente la valutazione di indizi e circostanze tali da giustificare l'avvertimento.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Conseguenze giuridiche

A) In ambito penale

Non costituisce condanna, ma ha **effetti processuali**: se il soggetto poi commette gli stessi fatti, il reato può diventare **procedibile d'ufficio** e la pena può essere **aumentata**.

B) In ambito amministrativo

Può incidere su **porti d'armi, impieghi pubblici o licenze** connesse alla sicurezza.

Rapporto con il procedimento penale

L'ammonimento è **anteriore** alla querela o all'avvio di un'indagine.

La sua violazione può **facilitare l'intervento d'ufficio del Pubblico Ministero**.

Non sostituisce misure cautelari penali più incisive (es. ammonimento giudiziario, divieto di avvicinamento), ma può favorirne l'attivazione. (Principio ricavabile dalla giurisprudenza e dottrina).

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

Rimedi e impugnazioni

Essendo un atto amministrativo, l'ammonimento può essere **impugnato**:

- davanti al **Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)**;
- con ricorso gerarchico presso il Ministero dell'Interno.

Alcune pronunce chiariscono che l'ammonimento **non può essere revocato in autotutela** se non in casi eccezionali.

Criticità e profili giurisprudenziali

La **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo** ha censurato casi di ammonimento per violazione del **diritto alla vita privata** (art. 8 CEDU) se motivazione generica.

La giurisprudenza evidenzia l'importanza di motivazioni **specifiche e adeguate** nel provvedimento.

Conclusione

L'ammonimento del Questore è uno **strumento fondamentale di tutela preventiva** nel sistema italiano, concepito per proteggere la vittima e dissuadere condotte pericolose prima dell'intervento penale pieno. Sebbene non sia una condanna, la sua applicazione ha **effetti giuridici reali** e può influenzare successivi profili processuali e amministrativi.

Dove rimanere aggiornati

1) Ministero dell'Interno

<https://www.interno.gov.it/it/notizie/sicurezza-nel-2025-diminuzione-omicidi-e-femminicidi>

2) Istat

<https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/>

3) Dipartimento delle Pari opportunità

Piano strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2025-2027

<https://www.pariopportunita.gov.it/it/politiche-e-attivit/violenza-di-genere/piano-strategico-nazionale-sulla-violenza-maschile-contro-le-donne/#usefulLinks>

4) Ministero della Giustizia

Osservatorio violenza di genere e domestica

<https://ovg.giustizia.it/it/homepage.page>



DOVE RIMANERE AGGIORNATI

1) Ministero dell'Interno Omicidi volontari e violenza di genere

Il Rapporto del Ministero dell'Interno fornisce una **fotografia dei delitti di omicidio volontario in Italia**, con una sezione specifica dedicata alle vittime di **violenza di genere**, in particolare **donne vittime di omicidio in ambito familiare o affettivo**.

I dati del **terzo trimestre 2025** mostrano un **calo degli omicidi volontari** rispetto ai periodi precedenti.

Dati chiave

Omicidi volontari totali (2025): andamento in diminuzione rispetto all'anno precedente.

Femminicidi: numero di vittime femminili diminuito di circa il **18%** nel 2025 rispetto al 2024.

Ambito familiare-affettivo: la gran parte delle vittime femminili è uccisa da persone riconducibili a rapporti affettivi o familiari; anche queste situazioni mostrano un decremento percentuale.

DOVE RIMANERE AGGIORNATI

1) Ministero dell'Interno – Rapporto

Caratteristiche della violenza di genere

Le donne vittime di omicidio vengono in maggioranza uccise da partner o ex partner in ambito familiare; il fenomeno permane come la forma più frequente di violenza mortale di genere.

La violenza di genere comprende molteplici forme di reato (fisica, psicologica, sessuale, stalking), anche se il rapporto sugli omicidi si concentra sulle forme **più gravi** con esito mortale.

Cosa indica il rapporto

Una **tendenza al calo** degli omicidi volontari complessivi e dei femminicidi nel 2025. Conferma che la **violenza di genere mortale** resta un fenomeno in gran parte collegato a relazioni intime o familiari.

2) RAPPORTO ISTAT SULLA VIOLENZA DI GENERE (2026)

Il Rapporto ISTAT sulla violenza di genere conferma che la **violenza contro le donne è un fenomeno strutturale e diffuso** nella società italiana. Secondo gli ultimi dati disponibili, **circa una donna su tre** ha subito nel corso della vita almeno una forma di **violenza fisica o sessuale**. Accanto a queste, risultano molto diffuse anche le **violenze psicologiche ed economiche**, soprattutto all'interno delle relazioni di coppia.

La violenza avviene sia **dentro la famiglia e la coppia** sia **fuori**, e in molti casi l'autore è una **persona conosciuta**, spesso il partner o l'ex partner. Le forme più gravi di violenza (stupro e tentato stupro) riguardano una quota significativa di donne e rappresentano l'espressione più estrema di un fenomeno che si manifesta spesso in modo progressivo e continuativo nel tempo.

Un dato rilevante riguarda le **giovani donne**, per le quali emerge un **aumento del rischio di subire violenze**, soprattutto in ambito relazionale e sociale. Questo conferma la necessità di rafforzare le **azioni di prevenzione, educazione e protezione** fin dalle fasce di età più giovani.

Il Rapporto sottolinea inoltre che la violenza è **un fenomeno in parte sommerso**, poiché molte donne non denunciano per paura, dipendenza economica o mancanza di fiducia nelle istituzioni. I dati ISTAT rappresentano quindi uno strumento fondamentale per orientare le **politiche pubbliche**, i servizi di supporto e le strategie di contrasto alla violenza di genere, mettendo al centro la tutela delle vittime e la prevenzione.

DOVE RIMANERE AGGIORNATI

3) DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ

PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 2025–2027

COS'È:

Il Piano Strategico nazionale è il documento di indirizzo che definisce **obiettivi, priorità e azioni** per **prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne** nel triennio 2025–2027.

OBIETTIVI PRINCIPALI

- **Prevenzione e educazione** alla parità e al rispetto nelle relazioni.
- **Potenziare i servizi di accoglienza e protezione** per vittime (centri antiviolenza, case rifugio).
- **Formazione delle forze dell'ordine e operatori** su riconoscimento, tutela e intervento.
- **Sostegno socio-economico alle vittime**, inclusi percorsi di autonomia.
- **Rafforzare il coordinamento istituzionale** tra enti locali, sanità, giustizia e servizi sociali.

DOVE RIMANERE AGGIORNATI

3) PIANO STRATEGICO NAZIONALE SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 2025–2027

AREE DI INTERVENTO

- **Campagne di sensibilizzazione** su stereotipi, relazioni di potere e segnali di rischio.
- **Accesso ai servizi** semplificato e potenziato sul territorio.
- **Raccolta dati e monitoraggio** per misurare impatto e evoluzione del fenomeno.
- **Collaborazione con scuole e comunità** per promuovere rispetto e parità di genere.

VALORE AGGIUNTO

- Integrazione delle politiche nazionali con **azioni locali concrete**.
- Approccio **multisettoriale**: istituzioni, servizi sociali, sanità, scuole e terzo settore.
- Orientato a **prevenire la violenza prima che accada** e a supportare chi ne è già vittima.

DOVE RIMANERE AGGIORNATI

4) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA OSSERVATORIO VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

L'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica è un organismo del **Ministero della Giustizia** istituito per **raccogliere, analizzare ed elaborare dati giudiziari e operativi** relativi all'applicazione delle norme sulla violenza contro le donne e la violenza domestica, con l'obiettivo di **migliorare tutela, protezione e prassi giudiziarie**.

Finalità principali

- **Monitorare i procedimenti giudiziari** relativi a reati di violenza domestica e di genere.
- **Individuare criticità operative** nelle procedure giudiziarie e proporre **soluzioni** per una tutela più efficace delle vittime.
- **Promuovere prassi organizzative efficaci** tra Tribunali e Procure.

DOVE RIMANERE AGGIORNATI

4) Ministero della Giustizia - Osservatorio violenza di genere e domestica

Dati di contesto 2025/2026

(fonti statistiche correlate al fenomeno, utili per interpretare i numeri giudiziari)

Violenza di genere nella popolazione: secondo ISTAT circa **6,4 milioni di donne (31,9%)** tra i 16 e i 75 anni hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nella vita.

Tipologie di violenza (vittime):

- Violenza fisica: **18,8%** delle donne.
- Violenza sessuale: **23,4%**.
- Stupro o tentato stupro: **5,7%**.

La scarsa disponibilità di **dati ufficiali consolidati sui processi giudiziari per il 2025/2026** (ad es. numero di denunce, iscrizioni di notizie di reato, sentenze e archiviazioni) è segnalata come problema tecnico in varie fonti istituzionali: non esiste ancora una **banca dati centralizzata e completa** pubblica con numeri annuali giudiziari consolidati su femminicidio o violenza di genere.

DOVE RIMANERE AGGIORNATI

4) Ministero della Giustizia - Osservatorio violenza di genere e domestica

Impatto giuridico e attività operative

- L'Osservatorio contribuisce all'analisi dell'**applicazione delle norme più recenti**, come il **codice rosso** che velocizza l'assunzione di informazioni dalla persona offesa e rafforza le misure cautelari nei reati di violenza domestica e di genere.
- Svolge attività di **formazione e diffusione di indicazioni operative** per magistrati, pubblici ministeri e operatori giudiziari per garantire un approccio **tempestivo e sensibile** nei casi di violenza.
- **Numeri giudiziari: punti chiave (2025/2026)** *(da fonti istituzionali e contesto ISTAT, con riferimento al fenomeno)*: **Violenza diffusa**: oltre **31% delle donne** italiane subisce violenza fisica o sessuale nel corso della vita. La violenza **in ambito di coppia** riguarda il **12,6%** delle donne che hanno o hanno avuto un partner, con violenza psicologica nel **17,9%** dei casi e violenza economica nel **6,6%**. Molte violenze **non vengono denunciate** o non sfociano in procedimenti conclusi con sentenza, rilevando un **gap tra fenomeno reale e casi giuridicamente trattati** (aspetto su cui l'Osservatorio effettua monitoraggio e proposte migliorative).

4) Ministero della giustizia Osservatorio violenza di genere e domestica

Valore dell'Osservatorio

- Fornisce **filtri tecnici e comparativi** fondamentali per valutare l'efficacia delle norme in vigore e proporre modifiche legislative.
- Favorisce uno **scambio di prassi tra uffici giudiziari** per migliorare la tutela delle vittime.
- Contribuisce indirettamente alla **costruzione di future banche dati integrate** tra giustizia, polizia e istituti statistici, utili per monitorare trend e impatto delle politiche contro la violenza di genere.

In sintesi

L'Osservatorio rappresenta un **nodo istituzionale chiave** per analizzare come la giustizia italiana risponde ai reati di violenza di genere e domestica, anche se la **quantificazione numerica puntuale dei procedimenti giudiziari annuali aggiornati al 2026 non è ancora pienamente disponibile pubblicamente**. I dati statistici più recenti collocano il fenomeno su numeri molto significativi e confermano l'importanza del monitoraggio giudiziario per orientare le politiche pubbliche e migliorare la protezione delle vittime.

Nel **2026**, da gennaio ad oggi, le **vittime segnalate** per il 2026 sono:

Monica Canepari

Castelnuovo Rangone

4 gennaio

Maria Teresa Gavinelli

Cameri

13 gennaio

Federica Tarullo

Anguillara Sabazia

18 gennaio

Luigia Rossi

Pertegada di Latisana

22 gennaio

Maria Assunta Currà

Mileto

23 gennaio



A cura della Dott.ssa Marzia Cascianelli
Responsabile dell'Ufficio Legale FNP CISL

Il presente documento è protetto dalle leggi sul copyright;
è proibita la copiatura da parte di qualsiasi soggetto